

CAMERA DEI DEPUTATI N. 370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, VERINI, ROSSOMANDO, SERENI, GRASSI, GIACOMELLI, MARTELLA, AMODDIO, BIONDELLI, BLAZINA, CARRA, CENNI, COCCIA, COSCIA, D'INCECCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, MADIA, MARCHI, MONACO, MONGIELLO, NARDUOLO, SALVATORE PICCOLO, REALACCI, RUBINATO, SBROLLINI, TULLO

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene

Presentata il 20 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La XVI legislatura è stata caratterizzata dall'acutizzarsi dell'annoso e ormai gravissimo problema del sovraffollamento carcerario.

Secondo i dati del Ministero della giustizia, al 31 ottobre 2012 erano presenti nei 206 istituti carcerari italiani 66.685 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 46.795 unità: ciò dimostra una grave situazione di sovraffollamento, di cui da tempo soffre il sistema carcerario italiano.

Tale situazione da un lato rende sempre più vana la possibilità di indirizzare l'esecuzione penale al fine rieducativo che le è proprio, dall'altro espone il nostro Paese a gravi responsabilità per la violazione dei diritti fondamentali delle persone detenute, come testimoniano le sem-

pre più frequenti condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Da ultimo, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013 nella causa Torreggiani e altri contro Italia, avendo accertato nel caso concreto la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a danno di sette ricorrenti, ha ingiunto allo Stato italiano di introdurre, entro il termine di un anno dal momento in cui la sentenza della Corte sarà diventata definitiva, « un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario in conformità ai principi della Convenzione come stabiliti nella giurisprudenza della Corte ».

Lo scopo della procedura pilota adottata dalla Corte è quello di porre in luce l'esistenza di problemi strutturali che sono all'origine dei ricorsi seriali e di indicare agli Stati le misure e le azioni indispensabili per porvi rimedio sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.

La presente proposta di legge intende rispondere al problema del sovraffollamento mediante una linea di intervento normativo sistematico che prende a base l'accurato lavoro svolto dalla Commissione mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza, ricostituita con delibera del Consiglio superiore della magistratura del 26 luglio 2010, composta da membri del Consiglio medesimo, nelle persone del professor Glauco Giostra, componente laico con il ruolo di coordinatore, Giovanna De Rosa e Alberto Liguori, componenti togati, nonché da tre magistrati designati dal Ministro della giustizia (Simonetta Matone, Federico Falzone e Giuseppe Cascini, tutti in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), e da sei magistrati di sorveglianza (Francesco Maisto, Carminantonio Esposito, Paolo Stella, Luigi Tarantino, Giulio Romano e Fabio Fiorentin).

È accertato che il condannato il quale espia la pena in carcere è recidivo nel 68 per cento dei casi, mentre chi ha usufruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19 per cento, che si riduce di un punto percentuale tra coloro che sono stati inseriti nel circuito produttivo.

Il 40 per cento della popolazione carceraria è costituito da soggetti indagati o imputati in attesa di sentenza definitiva (quindi in custodia cautelare); 21.615 detenuti (circa il 40 per cento della popolazione carceraria) sono in carcere per reati in materia di stupefacenti.

Il sensibile decremento delle presenze stabili nelle carceri comporterebbe un cospicuo risparmio di spesa, stimato in circa 115 euro al giorno per ogni detenuto, liberando ingenti risorse che, se investite adeguatamente per sopperire alle carenze di personale e di strutture nonché per favorire trattamenti appropriati, potreb-

bero innescare un circuito virtuoso dalle potenzialità assai proficue.

La presente proposta di legge prefigura interventi volti ad attuare un'equilibrata politica di « decarcerizzazione » e a garantire comunque la sicurezza dei cittadini.

È innegabile che per il nostro ordinamento il carcere deve essere considerato come un'*extrema ratio*, alla quale ricorrere quando altre sanzioni sono inefficaci.

Per conseguire i fondamentali obiettivi di un moderno Stato democratico, il sistema penale deve essere ispirato ai principi non soltanto di necessità, legalità, proporzionalità e personalità della pena, ma anche di rieducazione e umanizzazione della stessa, secondo il disposto dell'articolo 27 della Costituzione, che ha inteso bandire ogni trattamento disumano e crudele, escludendo dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della libertà personale.

C'è bisogno di voltare pagina rispetto ad una politica criminale e penitenziaria che è andata sempre più verso la detenzione in carcere, uno dei cui simboli è proprio rappresentato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta « ex-Cirielli »), che ha intensificato gli effetti della recidiva, configurandola, a guisa di « moltiplicatore » penale e penitenziario, quale « punizione per la punizione ».

È necessario inoltre rimuovere le ipotesi obbligatorie di custodia cautelare carceraria (salvo che per i delitti di mafia), non solo per consentire il decongestionamento delle carceri, ma per evitare che siano ristretti in carcere, e quindi più esposti al rischio recidiva, soggetti ancora non condannati, la cui pericolosità sociale potrebbe essere fronteggiata con più idonee misure alternative, pur sempre limitative della libertà personale, che spetta al giudice vagliare in relazione al singolo caso concreto.

Un *favor* specifico deve essere poi espresso per le altre misure coercitive e interdittive, anche cumulabili.

Infine poiché i dati confermano che attualmente circa il 40 per cento della popolazione carceraria (come si è detto,

circa 26.615 detenuti) è costituito da soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti, è necessario attuare un intervento legislativo che attenui la severità delle pene previste dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi), soprattutto per i fatti di piccolo spaccio: un equilibrato trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti, oltre che conformare il nostro ordinamento alle convenzioni internazionali e alle direttive europee, favorirebbe l'accesso all'affidamento terapeutico.

L'illustrazione dettagliata degli interventi normativi qui proposti tiene conto delle osservazioni contenute nella relazione redatta dalla Commissione di studio sopra indicata.

L'articolo 1 contiene modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, riguardante l'ordinamento penitenziario.

La lettera *a)* del comma 1 ne modifica l'articolo 4-*bis*, mirando a ricondurre la norma alla sua *ratio* originaria, quella di introdurre nei confronti dei condannati per delitti di matrice mafiosa o di terrorismo particolari restrizioni all'accesso ai benefici penitenziari, fondate sulla ragionevole presunzione di una rilevante pericolosità correlata al perdurare dei collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento (restrizioni superabili nei casi di collaborazione con la giustizia, secondo il meccanismo ivi previsto al comma 1, e nelle particolari ipotesi contemplate dal comma 2).

La scelta di circoscrivere ai soli condannati per tali delitti l'area di applicazione delle gravi preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, secondo l'impostazione voluta dal legislatore del 1991-92, si fonda su convergenti evidenze, tra le quali principalmente il rilievo della tensione con i principi costituzionali, *in primis* quelli di ragionevolezza, eguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena (si confrontino le sentenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993 e n. 361 del 1994). La giurisprudenza costituzionale ha, del resto, da tempo ammonito che, nella materia dei

benefici penitenziari, è criterio « costituzionalmente vincolante » quello che esclude « rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso » (Corte costituzionale, sentenze n. 436 del 1999, n. 257 del 2006 e n. 79 del 2007), evitando un automatismo « sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena » (Corte costituzionale, sentenza n. 255 del 2006).

In tale prospettiva di più ampia estensione della valutazione giudiziale, il contributo delle procure della Repubblica in relazione all'istruttoria del procedimento di sorveglianza è mantenuto e anzi rafforzato, con un'integrazione della procedura per l'acquisizione delle informazioni che assicura l'interlocuzione della competente direzione distrettuale antimafia nel procedimento di applicazione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 sulla base del principio di fondo secondo il quale la competenza relativa all'intervento nei confronti dei soggetti detenuti è ripartita con riferimento alla loro posizione giuridica, con attivazione del giudice procedente nei confronti dei soggetti imputati e della magistratura di sorveglianza in relazione ai detenuti condannati e internati. L'intervento, oltre a razionalizzare il sistema delle autorizzazioni al ricovero dei detenuti in luoghi di cura esterni, si propone l'obiettivo di ridurre il carico di lavoro amministrativo gravante sul magistrato di sorveglianza, assicurando al contempo le esigenze di sicurezza con riferimento agli imputati sottoposti a misura di custodia (in relazione ai quali l'autorizzazione è rilasciata dal giudice della cautela *ex* articolo 279 del codice di procedura penale). Per meglio rispondere alle esigenze di speditezza, si è introdotta in favore del magistrato di sorveglianza la facoltà di delegare alla direzione dell'istituto penitenziario l'adozione del provvedimento di ricovero esterno, la cui competenza resta comunque attribuita, in via

generale, all'autorità giudiziaria, trattandosi di atto incidente sul diritto alla salute, presidiato dal disposto costituzionale (articolo 32 della Costituzione).

Il comma 1, lettere *c)* e *d)*, coerentemente con la scelta operata sull'articolo 11, comma 2, modifica gli articoli 18 e 18-ter dell'ordinamento penitenziario nel senso di prevedere che l'emissione del provvedimento di sottoposizione a controllo della corrispondenza dei soggetti detenuti spetta al magistrato di sorveglianza relativamente ai condannati a titolo definitivo e agli internati, mentre per gli imputati provvede il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale.

La lettera *e)* del comma 1, inserendo un nuovo comma 4-ter nell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, si propone di ampliare le possibilità di uscita dal carcere per lo svolgimento di attività utile al reinserimento sociale. Il contesto economico spesso rende difficile l'accesso al lavoro all'esterno, costruito come attività lavorativa vera e propria, remunerata ai sensi del precedente articolo 20. La grave situazione di sovraffollamento e la difficoltà di svolgere i trattamenti all'interno degli istituti penitenziari richiedono soluzioni più flessibili per contenere la pressione delle eccessive presenze e offrire comunque un'opportunità di reinserimento sociale. In tale prospettiva, il comma 4-ter introduce per i detenuti la possibilità di effettuare, su base volontaria, lavori di pubblica utilità, promuovendo la loro partecipazione a progetti di forte efficacia inclusiva (la realizzazione di interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio ambientale o artistico; la formazione di squadre d'intervento in occasione di calamità naturali, e simili), che potranno essere valorizzati, nella prospettiva del trattamento, in sede di valutazione del percorso penitenziario del detenuto ai fini dell'ammissione a forme di esecuzione penale alternative al carcere.

La lettera *g)* del comma 1 abroga l'articolo 30-quater dell'ordinamento penitenziario. Tale scelta obbedisce anzitutto a ragioni di recupero di coerenza costituzionale del sistema dell'esecuzione penitenziaria; in secondo luogo, a ragioni di alleggerimento della pressione carceraria, una volta constatata la sua scarsa utilità sul versante della prevenzione. L'attuale livello della misura della pena da espiare prima dell'ammissione ai permessi premio, con riferimento ai soggetti condannati con applicazione della « recidiva qualificata » di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, racchiude, infatti, una presunzione legale di immeritevolezza del beneficio, che si rivolge indistintamente ad un « tipo di autore » identificato soltanto sulla base dell'applicazione della ricordata circostanza aggravante e indipendentemente dal titolo del reato. Inadeguata a selezionare i condannati effettivamente pericolosi, essa non sembra avere prodotto alcun significativo vantaggio sotto il profilo delle esigenze di tutela sociale, rappresentando, invece, una non trascurabile causa dell'aggravamento del sovraffollamento carcerario, con il frapporre un filtro eccessivo alla fruibilità dei permessi premio. L'attuale preclusione della fruizione del permesso premio, non collegata ad una corrispondente « regressione comportamentale colpevole » da parte del condannato, contraddice, invero, la logica di progressività collegata alla meritevolezza e all'evoluzione della personalità del reo, che rappresenta il fulcro dell'intero sistema dell'esecuzione penitenziaria.

Con la lettera *h)* del comma 1 s'interviene sull'affidamento in prova al servizio sociale, allo scopo di migliorare la « leggibilità » del dettato normativo, con la riformulazione del comma 4 e l'introduzione del comma 4-bis, specificamente dedicato ai poteri « cautelari » del magistrato di sorveglianza, al quale è attribuita la competenza a concedere l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario. Ad opportuno contrappeso, il nuovo testo normativo circoscrive la possibilità d'intervento del magistrato ai casi propriamente inquadrabili nelle fattispecie « cautelari » di sorveglianza, laddove, cioè, ricorrano il *periculum in mora*, derivante dalla protrazione dello stato detentivo, e il *fumus boni*

iuris, in ordine alla probabile fondatezza della domanda proposta.

Vi è inoltre il recepimento delle « buone prassi » in tema di deroghe temporanee alle prescrizioni. L'attribuzione al direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna (UEPE) della possibilità di autorizzare limitate deroghe alle prescrizioni della misura alternativa, prevista dal nuovo comma 8-*bis* che qui si propone d'introdurre, codifica una buona prassi già sperimentata presso alcuni uffici di sorveglianza per i casi di urgenza e in rapporto a determinate esigenze dei soggetti affidati (ad esempio: salute o giustizia): essa — senza operare alcuno stravolgimento dell'assetto organizzativo vigente — mira a conseguire alcuni importanti risultati: anzitutto, un miglioramento dei tempi di svolgimento dei procedimenti aventi riguardo alla gestione delle piccole esigenze quotidiane dell'affidato (evitando l'attuale macchinoso passaggio dell'istanza dall'UEPE all'ufficio di sorveglianza, la registrazione dell'istanza medesima, l'autorizzazione del magistrato, la trasmissione della stessa all'UEPE e la comunicazione della decisione da parte dell'UEPE all'affidato); in secondo luogo, un importante risparmio di tempo e di energie amministrative (sia da parte delle cancellerie degli uffici di sorveglianza sia da parte degli stessi UEPE), che potranno così essere più proficuamente impiegate. Le esigenze di controllo e coordinamento sono, in ogni caso, assicurate dall'informazione periodica resa da parte dell'UEPE al magistrato di sorveglianza. La modifica normativa proposta è, pertanto, priva di costo e da essa potranno anzi conseguire significative economie.

La proposta abrogazione del comma 12-*bis*, in materia di concessione della liberazione anticipata agli affidati in prova al servizio sociale (la disposizione si estende, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, agli affidati ai sensi dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), risponde ad una diffusa sensibilità maturata dagli operatori con riguardo all'eccessivo carattere premiale di

tale beneficio in favore dei soggetti cui è applicata l'ampia misura prevista dall'articolo 47 della legge n. 354 del 1975. Si osserva, inoltre, che la reiterata applicazione del beneficio della liberazione anticipata, essendo suscettibile di contrarre fino ad un terzo la pena in esecuzione, riduce molto spesso la durata della prova a termini incompatibili con la possibilità di completare il programma risocializzante predisposto dal servizio sociale e — in termini ancor più esiziali — può impedire il completamento dei programmi terapeutici e di recupero socio-riabilitativo attivati con la misura dell'affidamento di carattere terapeutico (ai sensi del citato articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

La lettera *l)* del comma 1 prevede una serie di modifiche all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, imperniate anzitutto sulla razionalizzazione della disciplina riferibile alla tipologia ordinaria della detenzione domiciliare. Le disposizioni del comma 01 sono abrogate e, in sostituzione, viene inserita nel comma 1 una lettera *e-bis*), che consente di applicare il beneficio della detenzione domiciliare al condannato di età superiore ai settant'anni. In tal modo la norma acquista maggiore coerenza interna, nel senso che il beneficio può essere applicato — con una più plausibile graduazione — al condannato che si trovi in gravi condizioni di salute (a prescindere dall'età), al condannato ultrasessantenne (se inabile, anche parzialmente) e al soggetto ultrasettantenne, indipendentemente dalle eventuali malattie di cui soffra. L'abrogazione del comma 1.1. e l'intervento parzialmente ablativo sul comma 1-*bis* rispondono ad esigenze e ragioni di opportunità analoghe a quelle illustrate a giustificazione dell'abrogazione dell'articolo 30-*quater*. In particolare, l'eliminazione della preclusione assoluta posta all'applicazione della detenzione domiciliare cosiddetta « generica » nei confronti dei condannati recidivi qualificati obbedisce all'opportunità di ripristinare tutte le potenzialità applicative di tale duttile misura alternativa al carcere.

Con la modifica del comma 1-*quater* si opera il necessario coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 47, comma 4-*bis*, così confermando anche in relazione alla detenzione domiciliare l'eccezionalità della competenza «cautelare» del magistrato monocratico. Si consente, inoltre, simmetricamente all'intervento sull'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (previsto nel successivo articolo 2 della proposta di legge), l'applicazione in via provvisoria della detenzione domiciliare surrogatoria del differimento della pena di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale. L'abrogazione del comma 9-*bis* mira a rimuovere il divieto assoluto della concessione di qualsiasi misura penitenziaria al condannato che ha subito la revoca della detenzione domiciliare. Anche la più recente giurisprudenza costituzionale ha ribadito come appaia incompatibile con la finalità rieducativa della pena qualunque preclusione di natura assoluta all'accesso ai benefici penitenziari che non lasci al giudice di sorveglianza la possibilità di verificare se le caratteristiche della condotta e la personalità del condannato giustificano la regressione trattamentale imposta in seguito alla revoca di una precedente misura alternativa al carcere (Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 2010).

La lettera l) del comma 1 modifica il comma 8 dell'articolo 47-*quater* della legge n. 354 del 1975, realizzando il raccordo con la nuova disciplina introdotta negli articoli 47, comma 4-*bis*, e 47-*ter*, comma 1-*quater*. Allo stesso modo, la successiva lettera m), introducendo il comma 7-*bis* nell'articolo 47-*quinqüies*, realizza il coordinamento della norma in esame con la nuova disciplina degli stessi articoli 47, comma 4-*bis*, e 47-*ter*, comma 1-*quater*. L'intervento sul comma 6 dell'articolo 50, operato nella lettera n), provvede al raccordo con la disciplina contenuta nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 47, consentendo inoltre — in seguito alla soppressione del riferimento al comma 1 — l'applicazione provvisoria della semilibertà in tutti i casi in cui tale beneficio può essere concesso.

Alla lettera o) del comma 1 è disposta l'abrogazione dell'articolo 50-*bis* dell'ordinamento penitenziario (concessione della semilibertà ai recidivi): ciò risponde a ragioni di coerenza sistematica nel quadro del complessivo intervento di sterilizzazione degli effetti preclusivi, in materia di benefici penitenziari, della recidiva qualificata di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

La lettera p) interviene sull'articolo 51-*bis* allo scopo di semplificare la gestione delle misure alternative nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, concentrando nel solo pubblico ministero la competenza ai fini dell'impulso all'attivazione del magistrato di sorveglianza. L'eliminazione dell'aggettivo «provvisoria» consente, inoltre, al magistrato di sorveglianza di decidere la prosecuzione, sussistendone i presupposti da lui stesso accertati, o la cessazione della misura.

Alla lettera q) del comma 1, la soppressione comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge n. 354 del 1975, oltre alle evidenti finalità di alleggerimento della pressione sul sistema carcerario, risponde a ragioni di coerenza sistematica nel quadro del complessivo intervento di sterilizzazione degli effetti preclusivi, in tema di benefici penitenziari, della recidiva qualificata di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale. La disposizione, peraltro, è già stata dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che i benefici in essa indicati possano essere concessi nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto (Corte costituzionale, sentenza n. 79 del 2007).

La lettera r) interviene invece per semplificare la procedura dinanzi al magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, mentre la lettera s) consente la collaborazione degli assistenti volontari con gli uffici dell'esecuzione penale esterna.

L'articolo 2 contiene modificazioni al codice di procedura penale.

La lettera *a)* del comma 1 prevede un intervento sull'articolo 275 di detto codice in materia di criteri per la scelta delle misure cautelari. Per dare ancor più rigorosa attuazione al principio secondo cui la custodia cautelare deve costituire l'*extrema ratio*, si prevede che vi si possa fare ricorso soltanto qualora anche l'applicazione cumulativa di misure coercitive e interdittive o di una misura coercitiva diversa dal carcere, rafforzata dall'ausilio del controllo elettronico (previsto dall'articolo 275-*bis* del medesimo codice), non risulti adeguata a fronteggiare l'esigenza cautelare nel caso concreto.

Alla lettera *b)* si interviene sull'articolo 656 del codice di procedura penale, in materia di esecuzione delle pene detentive. L'intervento incide sull'attuale disciplina, alla cui stregua il pubblico ministero deve emettere l'ordine di carcerazione nei confronti dei condannati (ancorché liberi al momento del passaggio della sentenza in giudicato) che debbano espiare una pena detentiva temporanea superiore ai limiti ivi indicati al comma 5. Ai fini del computo della pena da espiare non vi è, attualmente, la possibilità di tener conto delle riduzioni di pena che potrebbero essere concesse ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 relativamente ai periodi di pena già scontati in regime cautelare. Il procedimento per la liberazione anticipata di cui all'articolo 69-*bis* della medesima legge n. 354 del 1975, infatti, può essere instaurato soltanto dopo l'inizio dell'esecuzione penale. Ne deriva l'ingresso in carcere di soggetti che, in molti casi, al netto della liberazione anticipata concessa, avrebbero potuto evitarlo, non risultando alcuna pena residua o comunque dovendo essere espiata una pena non superiore ai limiti indicati al citato comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. In entrambe tali ipotesi, l'attuale disciplina appare incoerente rispetto all'esigenza di riduzione della popolazione detenuta e concorre a determinare un rilevante, ancorché inutile, aggravio per la struttura carceraria e amministrativa (è il fenomeno comunemente denominato delle « porte girevoli »). Ra-

gioni di giustizia sostanziale e di riduzione del sovraffollamento inducono, pertanto, ad anticipare la decisione in materia di riduzione di pena alla fase iniziale dell'esecuzione penale, prevedendo l'impulso del pubblico ministero e l'attivazione del magistrato di sorveglianza antecedentemente all'emissione dell'ordine di esecuzione della pena.

Invece, nei casi che riguardano fattispecie correlate ad un elevato grado di pericolosità sociale e richiedono una specifica tutela delle esigenze di sicurezza della collettività — nei quali è pertanto ragionevole escludere una prognosi positiva di accesso immediato a forme di esecuzione extramurarie (si vedano: Corte costituzionale, sentenze n. 195 del 2005; n. 265 del 2010; n. 164 del 2011; n. 231 del 2011; n. 110 del 2012; Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 16 novembre 2003, causa Pantano contro Italia) — il pubblico ministero ha l'obbligo di attivare anticipatamente il procedimento di riduzione della pena soltanto qualora, con la concessione della liberazione anticipata, la pena detentiva risulti integralmente espiata e il rapporto esecutivo possa, quindi, ritenersi esaurito.

La nuova formulazione del comma 9 dello stesso articolo 656 qui proposta espunge la disposizione della vigente lettera *c)* del medesimo comma 9, con la conseguente eliminazione dell'obbligo di emettere l'ordine di esecuzione per i recidivi di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, producendo un sicuro effetto di alleggerimento del carico imposto agli istituti penitenziari e consentendo un riequilibrio sul versante del rispetto dei precetti contenuti negli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La lettera *c)* del comma 1 modifica il comma 4 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, estendendo la previsione dell'adozione del collegamento audiovisivo alle audizioni dei detenuti da parte del magistrato di sorveglianza ai fini delle cosiddette « rogatorie ». Ciò consentirebbe una notevole riduzione del numero delle traduzioni di detenuti e dei relativi costi.

Della modifica all'articolo 684 del codice di procedura penale, operata con la lettera *d*), si è detto precedentemente nell'illustrazione dell'articolo 1.

L'articolo 3 della proposta di legge reca modificazioni alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

La lettera *a*) del comma 1 intende consentire che per un detenuto ristretto per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, o nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numero 4), del codice di procedura penale possa essere disposta la partecipazione al dibattito mediante videoconferenza anche nel caso in cui si proceda per altri reati. Inoltre è conferita al giudice la facoltà di disporre l'uso della videoconferenza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, anche segnalate dall'amministrazione penitenziaria, che potrebbero risultare compromesse in caso di traduzione dall'istituto penitenziario alla sede giudiziaria. L'estensione della cosiddetta « telepresenza », consentita dagli attuali sviluppi tecnologici, rappresenta un importante strumento per contemperare il diritto alla partecipazione al processo con il dovere, che incombe all'amministrazione, di garantire le esigenze di sicurezza, e può consentire, tra l'altro, significativi risparmi di spesa.

L'articolo 4 della proposta di legge contiene modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La proposta di modifica all'articolo 73, comma 5, è volta ad attenuare il rigore sanzionatorio attualmente previsto per i delitti indicati nel medesimo articolo 73, nonché, ove si tratti di condannati affetti da tossicodipendenza, favorire un più rapido accesso alle misure alternative terapeutiche. Anche la proposta abrogazione del comma 5 dell'articolo 94 (affidamento in prova in casi particolari) risponde a una diffusa opinione degli operatori sull'utilità di consentire un'applicazione della misura

terapeutica oltre gli attuali stringenti limiti, tenuto conto della fenomenologia della tossicodipendenza, che implica fisiologicamente un trattamento sviluppato nel lungo termine e la possibilità di ricadute del soggetto affetto da dipendenza, il quale non per questa sola ragione deve considerarsi non meritevole di ulteriori concessioni dell'affidamento terapeutico.

Viene introdotto poi l'articolo 94-*bis*, che prevede la concessione dell'affidamento al servizio sociale in favore degli internati: misura quanto mai opportuna per la soddisfazione delle esigenze di prevenzione positiva, oltre che negativa, considerato che fino a quando persisterà lo stato di tossicodipendenza del condannato, perdurerà anche la sua pericolosità sociale. Tale opportunità è tanto più evidente quando l'ordine di consegna per l'esecuzione di una misura di sicurezza interviene mentre il condannato tossicodipendente o alcooldipendente ha già in corso un programma terapeutico ed è costretto ad interromperlo, con grave pregiudizio per i risultati positivi già raggiunti. La durata della misura sarà commisurata in questo caso alla durata del programma terapeutico, ferma restando per il magistrato di sorveglianza la possibilità di sostituirla con la libertà vigilata, qualora l'interessato abbia portato a termine la parte terapeutica del programma e residuino profili di pericolosità sociale.

L'articolo 5 della proposta di legge, intervenendo sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura dell'espulsione e un più efficace coordinamento degli organi coinvolti nell'*iter* procedurale, al fine di accrescere la tempestività e l'efficacia di applicazione dell'istituto, con effetti auspicabilmente significativi sulla riduzione del sovraffollamento degli istituti penitenziari, considerato che, secondo le statistiche elaborate dal Ministero della giustizia, al 31 agosto 2012, nelle strutture penitenziarie italiane erano presenti 23.773 stranieri, dei quali

circa 19.000 cittadini di Stati extracomunitari nei cui confronti risulterebbe, pertanto, potenzialmente applicabile la misura dell'espulsione, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

La modifica proposta al comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998 porta da due a tre anni il limite della pena residua che può essere sostituita dall'espulsione, nel duplice intento di accrescere il numero dei detenuti che potranno essere destinatari della sanzione alternativa e di ammortizzare i tempi richiesti per istruire la procedura, consentendo una più tempestiva esecuzione del provvedimento di espulsione (considerati anche l'effetto sospensivo dell'opposizione proponibile dall'interessato al tribunale di sorveglianza e i tempi della sua definizione). Si stabilisce (comma 6-*bis*) che le

informazioni sull'identità e sulla nazionalità del detenuto straniero saranno inserite nella cartella personale del detenuto, di cui all'articolo 26 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

L'articolo 6 della proposta di legge, infine, interviene rendendo permanente l'applicazione delle disposizioni concernenti l'esecuzione di pene detentive anche residue fino ad un massimo di diciotto mesi, mediante la detenzione domiciliare: è abrogato, infatti, l'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che fissava il termine massimo di operatività dell'istituto al 31 dicembre 2013.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*novies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni »;

2) il comma 1-*ter* è abrogato;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce il parere del procuratore di-

strettuale del luogo ove è stata emessa la condanna e dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere e delle informazioni »;

4) il comma 2-*bis* è abrogato;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Quando il procuratore distrettuale o il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice. In tal caso, il termine di cui al comma 2, secondo periodo, è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi e informazioni da parte dei competenti organi centrali »;

6) il comma 3-*bis* è abrogato.

b) all'articolo 11, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, gli imputati sono trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi di cura esterni, con ordinanza del giudice che procede. Se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Dopo la sentenza di condanna definitiva, provvede il magistrato di sorveglianza o il direttore dell'istituto all'uopo delegato, che comunica senza ritardo il provvedimento adottato.

Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza. La com-

petenza per la modifica e la revoca è determinata a norma del secondo comma.

Nei casi di urgenza, il provvedimento è adottato dal direttore dell'istituto e comunicato senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non sono sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale »;

c) all'articolo 18, il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 18-*bis*, per gli imputati i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del secondo comma dell'articolo 11. Per i condannati e gli internati, i permessi di colloquio e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del direttore dell'istituto »;

d) all'articolo 18-*ter*, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza; »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise »;

e) all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, i detenuti e gli internati possono essere assegnati a titolo volontario all'esecuzione di progetti di pubblica utilità, sulla base di specifici programmi che prevedono l'impiego di persone sottoposte

all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva. I programmi sono aggiornati con frequenza semestrale e inviati al magistrato di sorveglianza »;

f) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento. Agli imputati il permesso è concesso dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi di cura esterni »;

g) l'articolo 30-*quater* è abrogato;

h) all'articolo 47:

1) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione.

4-bis. Quando il condannato deduce grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di cui al comma 4 può essere rivolta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, deliberata la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa richiesta e accertati il grave pregiudizio dedotto dal condannato nonché l'assenza di pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa con ordinanza che conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti e che decide entro sessanta giorni »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore

dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10 »;

3) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva; in tal caso, sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa »;

4) il comma 12-*bis* è abrogato;

i) all'articolo 47-*ter*:

1) il comma 01 è abrogato;

2) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) persona di età superiore ai settanta anni »;

3) il comma 1.1. è abrogato;

4) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati »;

5) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. La medesima istanza può essere rivolta al magistrato di sorveglianza quando il condannato deduce grave pregiudizio deri-

vante dalla protrazione dello stato di detenzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4-*bis*, in quanto compatibili »;

l) all'articolo 47-*quater*, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma 4-*bis*, e dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*quater* »;

m) all'articolo 47-*quinqüies*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 47-*ter*, comma 1-*quater* »;

n) all'articolo 50, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L'istanza di semilibertà è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-*bis*, in quanto compatibili »;

o) l'articolo 50-*bis* è abrogato;

p) l'articolo 51-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 51-*bis*. — (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). — 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero lo trasmette immediatamente al magistrato di sorveglianza con le proprie richieste. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 47-*ter* o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*quinqüies* o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione o la cessazione della misura in corso.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-*bis* »;

q) all'articolo 58-*quater*, il comma 7-*bis* è abrogato;

r) all'articolo 69-*bis*:

1) il comma 2 è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso »;

3) il comma 5 è abrogato;

s) all'articolo 78, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari possono collaborare con gli uffici di esecuzione penale esterna ».

ART. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale ovvero a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nello stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari »;

b) all'articolo 656:

1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Quando la residua pena da espiare, computando le riduzioni astrattamente concedibili ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non supera i limiti indicati al comma 5 del presente articolo, il pubblico ministero, fuori del caso di cui alla lettera b) del comma 9, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della riduzione della pena. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo, nel caso previsto dalla lettera a) del comma 9, solo se, per effetto della riduzione astrattamente concedibile, la pena risulta interamente espiata.

4-ter. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo, con ordinanza adottata ai sensi del comma 1 dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, reclamabile, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, dinnanzi al tribunale di sorveglianza competente per territorio, che decide ai sensi dell'articolo 678 del presente codice.

4-quater. Il pubblico ministero, quando il condannato si trova in custodia cautelare in carcere e ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, emette l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

4-quinquies. Il pubblico ministero, dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata, emette i provvedimenti previsti dai commi primo, quinto o decimo »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per i condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, nei casi in cui l'interruzione del programma possa pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva »;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il pubblico ministero, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la pena detentiva che residua dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata non supera i limiti indicati al comma 5, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al medesimo comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza »;

c) all'articolo 666, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del

pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo ovvero, se ne fa richiesta, mediante collegamento audiovisivo, ove possibile, ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione »;

d) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

« ART. 684. — (*Rinvio dell'esecuzione*). —
1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo di ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o la detenzione domiciliare. Se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre, in via d'urgenza, la detenzione domiciliare o la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti ».

ART. 3.

(*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-*bis*, il comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Quando si procede, anche per fatti diversi, nei confronti di persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, o nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) quando sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) quando sussistano ragioni di sicurezza, anche connesse alla traduzione dall'istituto penitenziario, segnalate dall'amministrazione penitenziaria »;

b) l'articolo 240 è abrogato.

ART. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, comma 5, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

b) all'articolo 94, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 95 è premesso il seguente:

« Art. 94-ter. — (*Concessione del beneficio dell'affidamento all'internato*). — 1. Se la misura di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento che la misura sia eseguita nelle forme dell'affidamento al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

2. Qualora l'internato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale nelle forme della libertà vigilata.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 94, in quanto compatibili ».

ART. 5.

(*Modifiche all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione*).

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso, la direzione dell'istituto penitenziario richiede all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Nei medesimi casi, l'autorità di pubblica sicurezza procede senza ritardo all'identificazione e all'eventuale espulsione di tutti i cittadini stranieri che, a qualunque titolo, subiscono detenzione. A tal fine, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

6-bis. Le informazioni sull'identità e sulla nazionalità del detenuto straniero, acquisite ai sensi del comma 6, sono inserite nella cartella personale del detenuto, prevista dall'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

6-ter. Salvo che l'autorità di pubblica sicurezza segnali che lo straniero non è stato compiutamente identificato, la richiesta di espulsione, corredata delle informazioni di cui al comma 5, è formulata dalla direzione dell'istituto penitenziario al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato allo straniero, il quale, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza ».

ART. 6.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199, e successive modificazioni, le parole: « Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, » sono soppresse.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0006930